

LAVORO AUTONOMO E PICCOLA IMPRESA: IL DIRITTO DEL LAVORO OLTRE LA DIPENDENZA ECONOMICA

di Armando Tursi
04 giugno 2010

La nuova centralità che sta assumendo, nel dibattito politico-sindacale, l'eterogeneo mondo della piccola impresa e del lavoro autonomo, merita grande attenzione non solo sul piano dei contenuti dell'azione riformatrice, ma prima ancora su quello metodologico: sul piano, cioè, dei metodi e delle tecniche regolative.

Da una quindicina d'anni almeno si è imposto nell'agenda politica il tema dello "statuto dei lavori": oggi quasi nessuno dubita che la regolazione del lavoro debba introiettare le esigenze del lavoro subordinato cd. "tipico", nonché quelle del lavoro autonomo cd. "economicamente dipendente" (collaborazioni coordinate continuative, lavoro a progetto, associazione in partecipazione).

I paradigmi regolativi attorno ai quali si snodano le traiettorie di politica del lavoro elaborate si sono per diversificate, delineandosi una sostanziale alternativa di fondo: da un lato si suggerisce di ripensare le tutele del diritto del lavoro e previdenziale, assumendo la necessità di distribuirle secondo un principio di proporzionalità rispetto ai bisogni di tutela, in ossequio al dettato dell'art. 35 Cost., che vincola l'ordinamento alla tutela del lavoro "in tutte le sue forme e manifestazioni"; cioè, senza (necessariamente) mettere in discussione il paradigma storicamente fondativo della materia, costituito dalla subordinazione "giuridica", che ancora oggi la giurisprudenza - e non solo quella italiana - edifica attorno alla eterodirezione della prestazione lavorativa. In questa logica, lo "statuto dei lavori" postula un sistema di tutele cucito su misura per le diverse tipologie contrattuali, ma con una sostanziale concentrazione di quelle destinate ai lavoratori autonomi, nell'ambito previdenziale e lato sensu della sicurezza sociale (pensioni, ammortizzatori sociali, mercato del lavoro), con solo parziali e limitati interventi nella regolazione dei rapporti interprivati, e comunque senza pervenire, sotto questo aspetto, alla omologazione rispetto al lavoro subordinato.

Dall'altro, si va affermando una prospettiva radicale, mirante a smantellare lo stesso paradigma "barassiano" dell'eterodirezione, per sostituirlo con quello della "dipendenza economica"; con il corollario dell'unificazione normativa dei rapporti di lavoro economicamente dipendenti, e la sostanziale banalizzazione della distinzione tra autonomia e subordinazione (v. le proposte sul "contratto unico" e tutte le sue ormai numerose varianti).

Orbene, a me sembra che il balzare sul proscenio del nuovo "blocco sociale" costituito dai lavoratori autonomi tout court e dai piccoli imprenditori apra scenari inediti, al cui interno la domanda se il paradigma lavoristico del secondo millennio sia ancora quello della subordinazione giuridica, o quello della dipendenza economica, appare una domanda mal posta.

Emergono, infatti, dinamiche inedite di aggregazione di ceti produttivi che, a rigore, non possono definirsi dipendenti né giuridicamente, né economicamente: sono, semplicemente, ceti produttivi che si percepiscono come esclusi - fino ad oggi - dai circuiti della regolazione giuridica e dallo stesso discorso politico: microimprenditori (commercianti, artigiani), liberi professionisti, parasubordinati.

Sergio Bologna ha giustamente notato, sulle colonne di "Nel Merito.com", che lavoratori autonomi, da un lato, piccole imprese, dall'altro, appartengono a mondi troppo diversi ed eterogenei per essere trattati indistintamente sotto il profilo (anche) giuridico.

E' altrettanto vero, peraltro, che quei mondi sono accomunati da una medesima ratio rivendicativa, che non è la dipendenza economica, ma l'emarginazione politica; e su questo piano, l'azione tende a spostarsi sul terreno lobbistico-associativo, e quindi in una zona di confine tra l'associazionismo sindacale e la rappresentanza

politica: una sorta di neo-protagonismo sindacale che interloquisce con la politica secondo un modello non concertativo.

Si delinea, cosÌ, il nuovo topos dello "statuto dei lavori autonomi e della piccola impresa", che sarebbe superficiale e affrettato omologare sia a quello dello "statuto dei lavori", sia a quello della "dipendenza economica" e del "contratto unico", poichÈ entrambi li spiazza.

Sono giÀ state elaborate alcune proposte legislative in tal senso: si tratta del disegno di legge sullo "Statuto dei lavori autonomi", presentato al Senato da Tiziano Treu lo scorso 19 maggio; e, in ambito regionale, del progetto di legge n. 433/2009 presentato al Consiglio Regionale del Veneto dal gruppo della Lega Nord.

Nella relazione al ddl Treu si legge che "la tradizionale contrapposizione fra professionisti e imprenditori È ormai divenuta largamente strumentale"; lo "statuto comune" È giustificato dal fatto che "questi soggetti partecipano in autonomia alla produzione di beni e servizi con la prevalenza di lavoro proprio e/o del nucleo familiare".

Dunque, non È la dipendenza economica rispetto a un contraente forte il dato essenziale ai fini ricostruttivi; piuttosto, È la prevalenza del fattore lavoro rispetto al capitale che va considerata e valorizzata, anche se questo lavoro si esprime in forme giuridiche diverse.

Ciò equivale ad assumere il discrimine civilistico tra imprenditore e piccolo imprenditore (art. 2082 c.c.) come direttamente rilevante ai fini del diritto del lavoro, ma cum grano salis e senza omologazione al lavoro subordinato: una proposta diversa sia da quella di chi mira a catturare solo quella fetta di piccoli imprenditori, caratterizzata dalla dipendenza economica rispetto a un committente forte, per poi assimilarli ai lavoratori subordinati; sia da quella di chi annega la prospettiva dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori tout court in quella della promozione dell'impresa come attività economica meritevole di considerazione privilegiata (È quest'ultima, per esempio, la prospettiva adottata dallo Small Business Act comunitario - Comunicazione CE 25.6.2008; Risoluzione PE 10.3.2009) - , che, tra l'altro, propone la nuova soglia dei 50 addetti come confine della legislazione di favore per le piccole imprese.

L'indicazione di policy che se ne trae, È che bisogna "scongiurare ogni omologazione con le normative tradizionali del diritto del lavoro", mentre "è piÀ che mai serve un quadro di principi e di regole di carattere soprattutto promozionale"; "questo comporta un rapporto di "sussidiarietà" fra le fonti: il quadro dettato deve lasciar spazio all'autonomia collettiva delle categorie interessate. Il che richiama alla necessità di un'efficace organizzazione e rappresentanza collettiva di questi soggetti.